CAMERA DEI DEPUTATI N. 4525

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
(MORO ALDO)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO
(COLOMBO EMILIO)

E COL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
(DONAT-CATTIN)

—

Norme relative al personale da adibire alla segreteria del Comitato interministeriale prezzi e alle segreterie dei Comitati provinciali prezzi

Presentato alla Presidenza il 29 aprile 1976

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il CIP è stato istituito con decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347 con funzioni di coordinamento e di disciplina dei prezzi.

Con il suddetto provvedimento sono stati altresì istituiti anche i Comitati provinciali prezzi.

Il citato provvedimento e quelli che via via nel tempo lo hanno modificato ed integrato, pur prevedendo sempre una segreteria generale del CIP, affidata ad un funzionario statale, non hanno mai previsto una struttura organica sia degli uffici che del personale, di guisa che, per assicurare la funzionalità degli uffici della segreteria generale e degli altri organi collegiali del CIP, il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 ed il decreto-legge 24 luglio 1973, n. 428 hanno previsto il comando di impiegati dello Stato e di enti pubblici.

Inoltre, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 896 è prevista la nomina di ispettori i quali procedono all'accertamento dei costi delle merci, dei servizi e delle prestazioni, secondo le direttive del CIP.

Infine, per le indilazionabili esigenze di servizio il CIP si avvale, per il lavoro di dattilografia, di personale « a fattura ».

Alla luce di quanto sopra risulta, pertanto, che presso gli uffici del CIP sono attualmente impiegate le seguenti categorie di personale:

a) dipendenti dell'amministrazione dello Stato in posizione di comando;

b) dipendenti di enti pubblici (ISTAT, CNR, INAM, ENEL, ecc.) in posizione di comando o di distacco;

c) ispettori dei costi;

d) personale « a fattura ».

Siffatta situazione mostra palesemente la inadeguatezza delle strutture rispetto ai compiti particolarmente impegnativi e deli-

cati che devono essere assolti dal CIP, specie nell'attuale congiuntura, così che, in attesa di una ristrutturazione integrale dell'organo, occorre provvedere urgentemente a fornirgli i mezzi per consentire un adeguato funzionamento.

Passando all'esame dei singoli articoli che compongono il disegno di legge si osserva:

L'articolo 1 ha preso in esame i dipendenti dello Stato, provvedendo al loro collocamento fuori ruolo (analogamente a quanto ha fatto il legislatore per il segretario generale) per le esigenze della segreteria generale del CIP e delle segreterie dei Comitati provinciali prezzi.

L'istituto del fuori ruolo, non essendo limitato nel tempo, consente di utilizzare il personale a tempo indeterminato, mentre con il collocamento in posizione di comando la segreteria generale è costretta, in genere ogni anno, a dover richiedere la proroga con l'alea di vedersi frapporre ostacoli da parte delle amministrazioni, le quali, in relazione a contingenti esigenze di servizio, possono opporre un netto rifiuto.

L'articolo 2 riguarda il personale degli enti pubblici attualmente in servizio presso il CIP e i Comitati provinciali prezzi, mantenendolo nella posizione di comando.

L'articolo 3 riguarda gli ispettori dei costi. Attualmente gli incarichi sono conferiti in virtù delle disposizioni vigenti in materia di « esperti » della pubblica amministrazione. Tali incarichi sono limitati all'esercizio finanziario nel corso del quale essi sono conferiti e possono essere rinnovati limitatamente ai due esercizi finanziari successivi.

La precarietà della nomina ad ispettore dei costi importa, dal punto di vista oggettivo, che anche se per effetto di adeguata selezione la nomina cade, di solito, su elementi ben preparati, su di essi però non si può fare duraturo affidamento perché alla scadenza del periodo massimo previsto dalla normativa vigente, l'amministrazione si deve privare del loro apporto.

Sotto il profilo soggettivo va tenuta presente la viva preoccupazione del personale addetto a tali delicate mansioni, sia per la limitazione temporale delle loro occupazioni, sia per la mancanza di una normativa che possa loro assicurare una qualsiasi forma di assistenza e di previdenza.

Con l'articolo 3, gli ispettori dei costi sono disciplinati con normativa in analogia a quella dell'articolo 3 del decreto-legge 24 luglio 1973, n. 428 sul Ministero del bilancio e della programmazione economica.

Con l'articolo 4, infine, si dà un assetto al personale « a fattura » in servizio attualmente al CIP, per il quale si prevede l'assunzione con contratti a termine regolati dalle norme di diritto privato.

Non sono previsti nuovi oneri a carico dell'erario, giacché, come esplicitamente dispone l'articolo 6, si provvede nei limiti degli esistenti capitoli del bilancio del Ministero dell'industria, nella parte relativa al CIP. Entro tali limiti, quindi, dovrà essere fissato il contingente del personale nel decreto previsto nell'articolo 1.

Dalle considerazioni che precedono emerge il carattere di transitorietà del provvedimento. È evidente, infatti, che soltanto la definizione di una struttura organica degli uffici e del personale, da realizzarsi nel contesto di una nuova disciplina dei prezzi, potrà avviare a soluzione i problemi di funzionamento dell'organo statale preposto al settore.

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

Fino a quando non sarà provveduto al riordinamento del Comitato interministeriale dei prezzi e dei Comitati provinciali dei prezzi, per le esigenze della segreteria generale del Comitato interministeriale dei prezzi e delle segreterie dei Comitati pro-

vinciali dei prezzi si provvede, oltre che nei modi previsti negli articoli successivi, con personale delle amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, da collocare fuori ruolo ai sensi degli articoli 58 e 59 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 nel testo modificato dagli articoli 34 e 35 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, nei limiti di un contingente stabilito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro del tesoro. Nello stesso decreto deve essere fissato anche il contingente di personale da assumere ai sensi del successivo articolo 4.

Gli impiegati appartenenti alle amministrazioni statali di cui all'articolo 1, primo comma del decreto-legge 24 luglio 1973, n. 428 convertito nella legge 4 agosto 1973, n. 497 e successive modificazioni, in servizio presso la segreteria generale del Comitato interministeriale dei prezzi e presso i Comitati provinciali dei prezzi alla data di entrata in vigore della presente legge, sono collocati fuori ruolo con il loro consenso.

ART. 2.

Il personale degli enti pubblici in servizio presso la segreteria generale del CIP, presso i comitati provinciali dei prezzi alla data di entrata in vigore della presente legge, continuerà a prestare servizio in posizione di comando ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 24 luglio 1973, n. 428 sopracitato e successive modificazioni.

ART. 3.

Il primo e il terzo comma dell'articolo 13 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 896, sono sostituiti dal seguente comma:

« Il presidente del Comitato interministeriale dei prezzi, sentito il parere del Comitato stesso è autorizzato ad assumere tra persone estranee all'amministrazione dello Stato, per un numero massimo di 25, con contratti a termine regolati dalle norme di diritto privato e per la durata di tre anni, rinnovabili, ispettori che provvedano all'accertamento dei costi delle merci, dei servizi e delle prestazioni, secondo le direttive del Comitato interministeriale prezzi ».

Gli incarichi già attribuiti ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 896, sopracitato, in atto al momento dell'entrata in vigore della presente legge, restano validi fino alla scadenza prevista nei relativi decreti.

ART. 4.

Per far fronte alle urgenti esigenze di funzionamento della segreteria del Comitato interministeriale dei prezzi, il segretario generale del Comitato medesimo è autorizzato ad assumere, con contratti a termine regolati dalle norme di diritto privato e per la durata di due anni, rinnovabili, personale da adibire esclusivamente a mansioni tecniche e di dattilografia.

Le modalità relative alla retribuzione e le altre norme necessarie ad integrare la disciplina del rapporto di lavoro delle persone predette, saranno stabilite con apposito disciplinare da adottarsi con decreto del presidente del Comitato interministeriale dei prezzi, di concerto con il Ministro del tesoro.

ART. 5.

I rapporti stipulati a norma della presente legge cesseranno di avere effetto all'atto di entrata in vigore delle norme riguardanti il riordinamento del Comitato interministeriale dei prezzi e dei comitati provinciali dei prezzi di cui al primo comma dell'articolo 1.

ART. 6.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 261 milioni in ragione d'anno, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 6031 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, commercio e artigianato per l'anno 1976 ed ai corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.